

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge



a cura di
ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO,
VALERIO GIGLIOTTI

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

7

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge

a cura di
Ilaria Zuanazzi, Maria Chiara Ruscazio,
Valerio Gigliotti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e del Centro interdipartimentale di Ricerca in Scienze Religiose 'Erik Peterson'.



Associazione dei docenti universitari
della disciplina giuridica del fenomeno religioso

In copertina: *Decretum Gratiani*, London, British Library, Royal 10 D VIII, f. 280, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-971-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, aprile 2023

Parte II

La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione II

*Contributi alla proposta di legge
sulla sede romana impedita*

MANUEL GANARIN

RENUNTIATIO E SEDE ROMANA *PRORSUS*
IMPEDITA. NECESSITÀ E OPPORTUNITÀ
DI UNA RAGIONEVOLE DISTINZIONE
TRA DUE ISTITUTI CANONISTICI*

Abstract: Il contributo intende dimostrare la ragionevolezza dei contenuti del *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita* elaborato da un gruppo di ricerca internazionale di canonisti. La proposta di configurare l'*inhabilitas* certa, permanente e incurabile del Romano Pontefice quale nuova ipotesi di vacanza della sede apostolica consentirebbe, infatti, di superare la prassi ormai consolidata di redigere un atto di rinuncia riservata e 'condizionata' al verificarsi di un impedimento sopravvenuto, che tuttavia presenta elementi di criticità tali da far ravvisare l'esigenza di distinguere chiaramente l'istituto della sede romana impedita dalla rinuncia quale ipotesi di cessazione dell'ufficio ecclesiastico.

Parole chiave: sede romana totalmente impedita, rinuncia, ufficio ecclesiastico, Romano Pontefice, *inhabilitas*, vacanza della sede apostolica.

***Renuntiatio* and entirely impeded Roman See. The need for a reasonable distinction between two canonical institutions.** The contribution intends to demonstrate the reasonableness of the contents of the *Proposal for an apostolic constitution on the entirely impeded Roman See* elaborated by an international research group of canonists. The proposal to configure the definitive, permanent and incurable *inhabilitas* of the Roman Pontiff as a new case of vacancy of the Apostolic See would, in fact, make it possible to overcome the consolidated practice of drafting a confidential and 'conditional' act of resignation which become effective when an impediment arises. However, this resignation presents critical elements such as to rec-

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

ognize the need to clearly distinguish the institute of the impeded Roman See by the resignation as a case of loss of the ecclesiastical office.

Key words: entirely impeded Roman See, resignation, ecclesiastical office, Roman Pontiff, *inhabilitas*, vacancy of the Apostolic See.

1. *La renuncia 'condizionata' in caso di 'impedimento medico': status quaestionis*

In un'intervista rilasciata nel dicembre 2022 a un quotidiano spagnolo, a una domanda riguardante le conseguenze che potrebbero prodursi laddove un Pontefice sia impedito ad esercitare le sue funzioni per motivi di salute e l'opportunità che una simile evenienza debba essere regolata, Francesco ha rivelato: «Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: "En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen". No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado»¹. Essa è stata in seguito «Seguramente» consegnata al Segretario di Stato ora in carica, Cardinale Pietro Parolin²; inoltre, il Papa ha precisato che pure alcuni suoi predecessori, Pio XII e Paolo VI, avrebbero sottoscritto un'analogo rinuncia³.

Le dichiarazioni di Papa Bergoglio hanno suscitato un'eco massmediatica di rilevanza internazionale, sospingendo qualche testa-

¹ Cfr. *El Papa Francisco: «He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento médico»*, intervista a Papa FRANCESCO di J. QUIRÓS e J. MARTÍNEZ-BROCAL consultabile nell'edizione online del 17 dicembre 2022 del quotidiano spagnolo ABC all'indirizzo internet www.abc.es/sociedad/papa-francisco-veces-posturas-inmaduras-aferran-bizo-20221218124801-nt.html.

² Il Papa, dopo avere affermato che «Es la primera vez que lo digo», ha aggiunto: «Ahora alguno irá a pedírselo a Bertone: "¡Deme el papelito!" (ríe). Seguramente lo entregó al cardenal Pietro Parolin, el nuevo secretario de Estado. Yo se lo di a Bertone en cuanto secretario de Estado».

³ Alla puntualizzazione degli intervistatori («Pablo VI también dejó escrita su renuncia en caso de impedimento permanente») segue la dichiarazione di Bergoglio: «Así es, y Pío XII creo que también».

ta giornalistica a richiedere pareri e delucidazioni ai cultori dello *ius Ecclesiae*. Così per esempio Gianfranco Ghirlanda, autorevole canonista elevato alla dignità cardinalizia nel Concistoro del 27 agosto 2022, ha chiaramente distinto la rinuncia di Benedetto XVI, «compiuta nella pienezza delle sue facoltà psichiche», da quella cui ha fatto riferimento Francesco, «che diventerebbe efficace nel caso in cui dovesse cadere in una malattia che gli impedisca il governo». Ghirlanda ha poi caldeggiato l'approntamento di una legge *ad hoc* che stabilisca «cosa fare con chiarezza in una tale circostanza», attribuendo ai Cardinali il compito di «dichiarare», sulla base di un parere medico, «che il Papa non può più governare» qualora l'impedimento sia «irreversibile»⁴.

Ad ogni modo, quanto esternato da Francesco certifica il consolidamento di una prassi che negli ultimi cinquant'anni ha indotto senza soluzione di continuità i Pontefici a fornire un rimedio simile ad uno specifico problema⁵, vale a dire l'impossibilità personale di adempiere alle funzioni proprie del ministero primaziale. Eccezzuato il brevissimo pontificato di Giovanni Paolo I, è noto come nel processo di beatificazione e di canonizzazione di Giovanni Paolo II sia emerso un manoscritto, datato 15 febbraio 1989, ispirato ad un testo di Paolo VI risalente al 2 febbraio 1965⁶. In tale scritto Karol Wojtyła dichiarò, «nel caso di infermità, che si presuma inguaribile,

⁴ Cfr. «Anche Wojtyła scrisse una lettera di rinuncia. Serve una legge chiara», intervista a G. GHIRLANDA di S. SARTINI consultabile nell'edizione *online* del 24 dicembre 2022 del quotidiano *il Giornale* all'indirizzo *internet* www.ilgiornale.it/news/political/anche-wojtyla-scrisse-lettera-rinuncia-serve-legge-chiara-2099007.html. Si veda anche *Norme vaticane e problemi di fede. Cosa portano con se le dimissioni di Papa Francesco*, intervista a G. LO CASTRO e G. D'ANGELO di E. LORITO consultabile nell'edizione *online* del 26 dicembre 2022 del settimanale *Panorama* all'indirizzo *internet* www.panorama.it/news/cronaca/dimissioni-papa-francesco-vaticano-chiesa.

⁵ Per una puntuale ricostruzione del concetto giuridico di prassi, ancorché sia riferita alla *praxis Curiae romanae*, si veda J.I. ARRIETA, *Il valore giuridico della prassi della curia romana*, in *Ius Ecclesiae*, 1996, in particolare p. 104 ss.

⁶ Cfr. *Beatificationis et canonizationis Servi Dei Pauli VI (Ioannis Baptistae Montini) Summi Pontificis (1897-1978). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis*, II, Nova Res, Roma, 2012, p. 1339.

di lunga durata, e che mi impedisca di esercitare sufficientemente le funzioni del mio ministero apostolico» o «nel caso che altro grave e prolungato impedimento a ciò sia parimente ostacolo», di rinunciare «al mio sacro e canonico ufficio, sia come Vescovo di Roma, sia come Capo della santa Chiesa cattolica, nelle mani del Signor Cardinale Decano del Sacro Collegio Cardinalizio, lasciando a lui, congiuntamente almeno ai Signori Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana, ed al Cardinale Vicario di Roma (sempre che siano normalmente convocabili; e in caso contrario ai Signori Cardinali capi degli ordini del Sacro Collegio), la facoltà di accettare e di rendere operanti (*sic!*) questa mia dimissione»⁷. Nel 2003, l'allora Cardinale Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger, è stato reso edotto della rinuncia pontificia⁸ e, una volta asceso al soglio petrino con il nome di Benedetto XVI, non ha esitato a seguire l'esempio del suo antecessore, firmando all'indomani della sua elezione una dichiarazione corrispondente⁹. L'esistenza di una «lettera di rinuncia sottoscritta da Benedetto, che l'aveva mutuata da quelle redatte da Paolo VI e da Giovanni Paolo II», è stata di recente confermata da colui che è stato il segretario personale di Ratzinger, Georg Gänswein, attualmente Prefetto della Casa pontificia. Segnatamente nella dichiarazione Benedetto XVI «esprimeva previamente la volontà di rinunciare nel caso in cui non fosse stato più nelle condizioni fisiche o mentali per fare il

⁷ S. ODER (CON S. GAETA), *Perché è Santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione*, Rizzoli, Milano, 2010, p. 130.

⁸ Tale notizia si rinviene nell'imponente biografia di P. SEEWALD, *Benedetto XVI. Una vita*, trad. it. di G. MANCUSO, M. MANZELLA, P. RUMI, Garzanti, Milano, 2020, p. 1146.

⁹ Benedetto XVI, intervistato nell'autunno 2018, ha dichiarato: «È vero che sia Paolo VI sia Giovanni Paolo II firmarono molto presto una dichiarazione con cui affermavano che si sarebbero dimessi in caso di una malattia che avesse reso impossibile svolgere correttamente le loro funzioni. Nel fare ciò, avevano pensato principalmente alle varie forme di demenza. Seguendo il loro esempio, anch'io ho firmato abbastanza presto la stessa dichiarazione. Verso la fine del mio pontificato ho realizzato che il venir meno delle capacità adeguate a un corretto svolgimento del proprio incarico può manifestarsi in diverse forme» (P. SEEWALD, *Benedetto XVI. Una vita*, cit., pp. 1203-1204).

Papa, consentendo che in quel momento venisse divulgato il testo, in modo da rendere libera la Sede apostolica e avviare la successione pontificia»¹⁰.

L'insediamento di una prassi oramai invalsa non significa tuttavia che la rinuncia cosiddetta 'anticipata', 'preventiva' ovvero 'condizionata' dirima ottimamente la situazione di impedimento nella quale potrebbe trovarsi per cause sopravvenute il Romano Pontefice. Le esternazioni di Francesco, del resto, possono sconcertare l'osservatore esterno poiché, al di là della non troppo precisa evocazione delle 'dimissioni' di Pio XII, il quale avrebbe predisposto un atto che in realtà sarebbe divenuto efficace laddove fosse stato imprigionato dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale¹¹, è un poco sorprendente che il Pontefice regnante non sappia con certezza chi oggi custodisca la *renuntiatio* da lui stesso firmata nel 2013 e in particolare quale sia il suo tenore, essendo un atto che coinvolge direttamente la sua persona nonché la sua funzione di pastore della Chiesa universale. Ma soprattutto vi sono diversi dubbi e criticità che investono il piano del diritto¹²: ad esempio, come si appurerà appresso, la forma giuridica non sempre ineccepibile relativa all'atto che è stato vergato di volta in volta dai Pontefici, il rigoroso riserbo che connota il documento e l'assenza di adeguate garanzie procedi-

¹⁰ Gänswain, inoltre, ha rivelato che «A evidenziarne l'opportunità era stata la lettera di un vecchio amico medico, che aveva attirato l'attenzione sui suoi problemi di salute e sul rischio che si ripetesse un episodio trombotico, per cui gli avrebbe suggerito che sarebbe stato un atto di responsabilità fornire qualche esplicita indicazione in merito. Anche in quel caso, Benedetto preparò il testo personalmente, chiedendo al cardinale Julián Herranz – presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi – di verificarne il contenuto per aggiustare forma e sostanza giuridica. Una copia la trattenne proprio Herranz, che gliela restituì nel 2013 ed è poi finita nell'archivio della Segreteria di Stato»: G. GÄNSWEIN (con S. GAETA), *Nient'altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI*, Piemme, Milano, 2023, pp. 201-202.

¹¹ Sul punto cfr. G. BONI, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2016, pp. 74-75.

¹² Cfr. G. BONI, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum*, cit., p. 80 ss.

mentali volte ad assicurarne la fedele esecuzione rivelano l'esigenza di disciplinare la prassi in oggetto. Ciò nonostante, da una lettura in chiave sistematica si può ricavare come la rinuncia 'condizionata' si caratterizzi per la commistione di due istituti canonistici che invero la normativa in vigore mantiene nettamente distinti, in quanto la rinuncia estingue la relazione giuridica che lega l'ufficio ecclesiastico a colui che ne ha assunto la titolarità, mentre la sede impedita – in specie quella romana – di regola ne modifica le concrete modalità di attuazione a livello ecclesiale. In questa sede, dopo avere illustrato le specificità degli istituti *de quibus* definite dalla legislazione attuale, s'intendono esaminare i profili di merito che afferiscono alla scelta degli ultimi Pontefici di avvalersi della rinuncia '*sub conditione*': al fine di valutare se davvero questa opzione sia preferibile in confronto ad un'altra che per converso potrebbe meglio salvaguardare, *de iure*, l'integrità del sistema normativo canonico e dimostrarsi, *de facto*, maggiormente idonea a soddisfare le istanze di giustizia emergenti nella Chiesa quando il Papa sia per un dato motivo impedito.

2. *La rinuncia al munus petrinum e la sede romana prorsus impedita: 'confusione' ovvero separazione tra istituti giuridici?*

Tanto il Codice per la Chiesa latina del 1983 quanto il Codice per le Chiese cattoliche di rito orientale del 1990 individuano cristallinamente le peculiarità dell'istituto giuridico della rinuncia, che dunque presenta una propria autonomia strutturale.

Nel Libro I del *Codex Iuris Canonici* (cann. 187-189) e nel Titolo XX del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (cann. 967-971), infatti, il legislatore canonico definisce in modo sostanzialmente simile le caratteristiche della *renuntiatio* quale ipotesi di cessazione dell'ufficio ecclesiastico, che determina la *vacatio de iure* dell'ufficio medesimo e dunque consente all'autorità ecclesiastica di procedere, secondo le modalità stabilite dal diritto, alla provvista canonica dell'incarico ad altra persona. Segnatamente nell'ipotesi di rinuncia la cessazione dell'ufficio deriva dalla decisione assunta

dal titolare dell'ufficio, non dipendendo dalla sopravvenienza di un evento naturale (morte) o legato al trascorrere del tempo (scadenza del tempo prestabilito e raggiunto limite di età), né da un provvedimento dell'autorità competente (ossia da trasferimento, rimozione e privazione: cann. 184 § 1 CIC e 965 § 1 CCEO). La rinuncia, d'altronde, può essere presentata in qualsiasi momento, purché il soggetto interessato sia *compos sui*, vale a dire responsabile dei suoi atti (cann. 187 CIC e 967 CCEO) e non agisca invalidamente per timore grave ingiustamente incusso, per dolo, per errore sostanziale o con simonia (cann. 188 CIC e 968 CCEO)¹³. I Codici, quindi, configurano la *renuntiatio* quale atto libero, volontario, consapevole e non simoniaco. Inoltre, la rinuncia è un atto revocabile, in quanto può essere 'ritrattata' dal rinunciante sino a quando non ha sortito i suoi effetti (cann. 189 § 4 CIC e 970 § 2 CCEO), nonché un atto causalmente fondato, dovendo sussistere una giusta causa affinché la rinuncia medesima sia manifestata (cann. 187 CIC e 967 CCEO) ed accettata (cann. 189 § 2 CIC e 970 § 3 CCEO, che oltre al requisito della giustizia esigono quello della proporzionalità della causa), facendo sì che il titolare non si sottragga irresponsabilmente ai propri doveri istituzionali. Infine, la rinuncia è un atto recettizio a prescindere dalla circostanza se debba essere accettata oppure no, perché è comunque necessario che essa sia portata a conoscenza effettiva dell'autorità cui spetta la provvisione dell'ufficio suscettibile di cessazione (cann. 189 §§ 1 e 3 CIC e 969 CCEO).

Quanto all'istituto della sede impedita, non si può non fare riferimento alla sede episcopale ed eparchiale impedita quale unica fattispecie ad oggi regolata dal diritto positivo. Posto che l'ufficio

¹³ Cfr. P. GEFAELL, *Sub can. 184*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, I, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsia, Pamplona, 2002³, p. 1036. Sulla disciplina codiciale riguardante la cessazione dell'ufficio ecclesiastico si vedano, per esempio, G. MARCHETTI, *La «vacatio» di un ufficio ecclesiastico: annotazioni circa un istituto giuridico canonistico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2004, p. 117 ss.; T. VANZETTO, *Provvisione e cessazione dell'ufficio ecclesiastico*, *ivi*, 2011, p. 72 ss.; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2014², p. 509 ss.

di Vescovo diocesano ed eparchiale può cessare per morte, rinuncia, trasferimento e privazione – nonché per rimozione decretata dall'autorità superiore, nonostante i Codici tacciano sul punto¹⁴ –, cui segue la provvista canonica dell'incarico ad altra persona (cann. 416 CIC e 219 CCEO), da tali ipotesi di *vacatio officii* occorre ben distinguere quelle nelle quali il titolare del *munus* pastorale è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni a causa di un impedimento transitorio o permanente di carattere estrinseco o personale¹⁵. Così il Codice di Diritto Canonico e quello per le Chiese orientali regolano appunto la sede episcopale ed eparchiale impedita, che può verificarsi, ad esempio, per prigionia, confino o esilio del Vescovo, il quale non è in grado di comunicare nemmeno per lettera con i propri fedeli, ovvero per *inhabilitas* (cann. 412 CIC e 233 § 1 CCEO). In questi casi, il governo interinale della diocesi o dell'eparchia è affidato ad uno dei soggetti indicati nei cann. 413 CIC e 233 CCEO, a meno che la Santa Sede (o il Patriarca con il consenso del Sinodo permanente nelle eparchie situate entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale) non abbia disposto diversamente. Ciò significa che, nei casi più gravi, il Vescovo diocesano o eparchiale potrebbe essere rimosso dal suo ufficio¹⁶; e la Santa Sede può legittimamente intervenire in tal senso, essendo il Romano Pontefice gerarchicamente sovraordinato a tutti coloro che sono preposti alle *portiones populi Dei*.

Per quanto concerne l'ufficio di Romano Pontefice, il legislatore, se da un lato regola nella costituzione apostolica *Universi Domi-*

¹⁴ Cfr. J.I. ARRIETA, *Sub cann. 416-417*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di Id., Coletti a San Pietro, Roma, 2022⁷, p. 337.

¹⁵ Si vedano, per esempio, E. MOLANO, *El regimen de la diócesis en situación de sede impedida y de sede vacante*, in *Ius canonicum*, 1981, p. 608; e P. AMENTA, *Sede impedida*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 217.

¹⁶ Cfr. P. AMENTA, *Appunti sulla vacanza della sede episcopale*, in *Apollinaris*, 2001, p. 360.

nici Gregis di Giovanni Paolo II del 22 febbraio 1996¹⁷ – in parte emendata da Benedetto XVI¹⁸ – la vacanza della sede apostolica, vale a dire la situazione nella quale l'ufficio petrino è privo del suo titolare per morte o per rinuncia, dall'altro non ha affrontato la delicata questione della sede romana *prorsus* impedita, limitandosi a richiamare concisamente il principio *nihil innovetur* nonché a rinviare ad una *lex specialis* (cann. 335 CIC e 47 CCEO) la quale, come anticipato, non è stata ancora promulgata.

La sede romana totalmente impedita costituisce una materia alquanto complessa, riguardante frangenti più o meno duraturi per i quali occorrerebbe individuare le fattispecie e le condizioni che potrebbero abilitare determinati soggetti a supplire il Romano Pontefice impedito nel governo della Chiesa universale. Inoltre, nell'ipotesi in cui l'impedimento fosse irreversibile, si renderebbe necessario escogitare una 'via' di uscita da un' *impasse* istituzionale che paralizzerebbe a lungo il *regimen Ecclesiae*, a detrimento della legge suprema dell'ordinamento canonico: la *salus animarum*¹⁹.

Sebbene la *lacuna legis* non sia stata colmata, si è appena riscontrato come durante gli ultimi decenni sia sorta una prassi che ha indotto i Pontefici Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e, da

¹⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica* Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1996, pp. 305-343.

¹⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae* Constitutio apostolica de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, 11 giugno 2007, in *L'osservatore romano*, 27 giugno 2007, p. 1 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, 2007, pp. 776-777); ID., *Litterae apostolicae motu proprio datae* Normas nonnullas de nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus, 22 febbraio 2013, in *L'osservatore romano*, 25-26 febbraio 2013, p. 7 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, pp. 253-257).

¹⁹ Sulla sede romana totalmente impedita cfr. J. H. PROVOST, «De sede apostolica impedita» due to incapacity, in *Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo*, a cura di A. MELLONI, D. MENOZZI, G. RUGGIERI, M. TOSCHI, il Mulino, Bologna, 1996, p. 101 ss.; A. VIANA, *Posible regulación de la Sede Apostólica impedita*, in *Ius canonicum*, 2013, p. 547 ss.; ID., *La Sede Apostolica impedita per la malattia del Papa*, in *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, a cura di E. GÜTHOFF, S. HAERING, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, p. 367 ss.

ultimo, Francesco a predisporre un atto di rinuncia riservato, cui è stata apposta una condizione sospensiva futura: subordinando così la perdita dell'ufficio primaziale al verificarsi dell'evento dedotto nella condizione *de futuro*, ossia la sopravvenienza di un impedimento del successore di Pietro. Si è citato in precedenza lo scritto di Karol Wojtyła del 1989, il quale si sarebbe attenuto ad alcune disposizioni impartite da Paolo VI nel 1965²⁰. Tale *renuntiatio* già in forza di un'interpretazione meramente letterale si esponeva ad alcuni rilievi critici. Anzitutto, essa non era del tutto rispondente alla previsione codiciale, in quanto menzionava in modo generico certe cause che avrebbero impedito di esercitare «sufficientemente» – si badi bene: non ‘totalmente’ (*prorsus*) – il *munus petrinum*. Risultava dunque che il Papa avesse ampliato in misura considerevole la nozione di impedimento in raffronto a quella delineata nei cann. 335 CIC e 47 CCEO. In secondo luogo il Pontefice, disponendo delle sue prerogative radicate nel diritto divino, incaricava il Decano del Collegio cardinalizio di decidere se accettare le sue ‘dimissioni’, nonostante sia esplicitamente previsto che la rinuncia pontificia non necessiti di accettazione²¹, assegnandogli perciò il compito di accertare se fosse sopraggiunta o no l’infermità o l’impedimento. Ma in particolare, ciò che a noi interessa qui porre in risalto è come la rinuncia *de qua* fosse a tutti gli effetti ‘segreta’, ponendosi quale atto di natura privata e perciò non immediatamente conoscibile dalla Chiesa. Non risultava perciò soddisfatto il requisito della debita manifestazione della *voluntas renuntiandi*, introdotto nelle codificazioni canoniche (cann. 332 § 2 CIC e 44 § 2 CCEO) «ita ut Ecclesia eius notitia habeat»: fermo restando che «modus quo manifestari debet definiri non debet legibus»²², così da preservare la libertà di scelta, quanto alla forma (scritta o orale), del rinunciante, il

²⁰ Cfr. *supra*, § 1.

²¹ Cfr. cann. 332 § 2 CIC e 44 § 2 CCEO.

²² W. ONCLIN, *Relatio super Schemate Legis Ecclesiae Fundamentalibus*, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus cum relatione (sub secreto)*, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIX, p. 94.

quale tuttavia dovrebbe fare in modo che la rinuncia sia annunciata pubblicamente²³. In aggiunta, nel documento redatto da Papa Giovanni Paolo II, ancorché si prevedesse che sarebbero stati coinvolti i suoi più fidati collaboratori – i Cardinali (can. 349 CIC) –, non erano neppure fissati itinerari procedurali predeterminati né forme adeguate di pubblicità che assicurassero la trasparenza delle operazioni espletate in una fase così delicata.

Le perplessità che sotto il profilo prettamente giuridico solleva la rinuncia ‘condizionata’ e ‘segreta’ all’ufficio di Romano Pontefice sembrano allora sospingere in tutt’altra direzione: quella di superare la commistione di due istituti – la *renuntiatio*, da una parte, e la sede impedita, dall’altra –, auspicabilmente da tenere ben distinti specie alla luce del confronto tra la situazione di sede romana impedita con quella di sede diocesana ed eparchiale impedita.

D’altronde, se il Vescovo versa in una situazione di impedimento dovuto, per esempio, ad un’*inhabilitas* incurabile, egli sarà rimosso dal suo incarico: non essendo perciò indispensabile che in un momento precedente, quando cioè era ancora *compos sui* (cann. 187 CIC e 967 CCEO), scriva un atto di rinuncia ad effetto posticipato. Premesso, dunque, che la situazione di impedimento permanente potrebbe essere superata mediante la rimozione del Vescovo e di regola la nomina del suo successore, la rinuncia non può che presupporre la capacità attuale di intendere e di volere del rinunciante, delineandosi quale istituto volto a concretizzare l’intento, *hic et nunc*, di lasciare l’incarico prima possibile, piuttosto che quello di porre, *nunc pro tunc*, l’operatività delle ‘dimissioni’, condizionandole ad un evento futuribile: tant’è che potrebbe profilarsi l’invalidità della rinuncia episcopale ‘condizionata’. Diversamente, il Papa non può subire nessun provvedimento di rimozione, in quanto non vi è autorità umana a lui superiore; e invocando la potestà suprema annessa al suo ufficio (cann. 331 CIC e 43 CCEO), non è esclu-

²³ Su questi aspetti ci sia consentito di rinviare a M. GANARIN, *Sulla natura rettezza dell’atto giuridico di rinuncia all’ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2016, p. 109 ss.

so che egli possa avvalersi della facoltà di risolvere preventivamente lo stallo cui potrebbe incorrere il governo universale della Chiesa in conseguenza di un impedimento totale e permanente, attraverso la predisposizione di una rinuncia sottoposta a condizione futura, come di fatto è accaduto. Un'opzione, questa, peraltro rilanciata in un corposo ed articolato lavoro monografico edito nel 2016, ove l'autrice, a conclusione della sua disamina, caldeggia l'insediamento «di una prassi, totalmente riservata e informale, di redigere una tale *declaratio* di rinuncia in caso di *inhabilitas* da parte dei Pontefici, a motivo della maggior tutela possibile del *bonum Ecclesiae*»²⁴; così da porre rimedio alle cospicue limitazioni imposte alle attività di governo in forza dell'applicazione della regola secondo la quale, nel corso della sede romana *prorsus* impedita, nulla deve essere innovato (cann. 335 CIC e 47 CCEO).

Il regime di riservatezza che circonda una simile rinuncia e l'informalità che caratterizza la sua elaborazione, tuttavia, appaiono problematiche, risultando forse più opportuno congegnare altre modalità più garantiste con le quali giungere, soprattutto nelle ipotesi di impedimento irreversibile, alla vacanza della sede apostolica. L'approntamento di una disciplina che affidi a soggetti specificatamente individuati l'avvio di una procedura al termine della quale il Collegio cardinalizio possa emettere una *declaratio* circa la sede romana totalmente e permanentemente impedita, qualora una perizia medica stilata da professionisti qualificati attesti la gravità irreparabile dello stato di salute psico-fisica del Pontefice regnante, rappresenta una soluzione di gran lunga preferibile a quella della rinuncia 'riservata' e 'condizionata'.

²⁴ A. CODELUPPI, *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede Romana*, Angelicum University Press, Romae, 2016, p. 336.

3. *L'invaliditas certa, permanente e incurabile del Romano Pontefice quale nuova ipotesi di cessazione dell'ufficio petrino. Una soluzione ragionevolmente alternativa alla rinuncia 'sub conditione'*

Una disciplina che possa utilmente subentrare alla prassi pontificia di allestire una rinuncia 'sub conditione' è stata di recente elaborata da un gruppo internazionale di canonisti che hanno divulgato in rete i risultati del loro lavoro²⁵. Nella proposta intitolata *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*²⁶, si prospetta anzitutto la regolamentazione della sede romana totalmente e temporaneamente impedita e del governo interinale della Chiesa universale che ne conseguirebbe (art. 1 ss.). Inoltre, si introduce una terza ipotesi inedita di cessazione dell'ufficio petrino²⁷ laddove la sede romana sia *prorsus* impedita per *invaliditas* certa, permanente e incurabile del Romano Pontefice debitamente accertata mediante apposito riscontro clinico e, infine, dichiarata a maggioranza qualificata dal Collegio cardinalizio (art. 13 ss.).

La vacanza della sede apostolica per *invaliditas* irreversibile del Papa, avendo luogo *ipso iure* sulla base di una legge promulgata dal Papa regnante e confermata, almeno tacitamente, dai suoi successori, abiliterebbe quindi i Cardinali a realizzare un atto di natura meramente dichiarativa non certo equiparabile ad una rimozione o deposizione del Pontefice: conciliando così esigenze diverse ma parimenti radicate nel diritto divino, ossia il primato pontificio e la *continuitas regiminis Ecclesiae*²⁸. Oltre a ciò, l'entrata in vigore di una legge speciale di questo tipo potrebbe esonerare il Papa dall'incom-

²⁵ Così aveva preannunciato nel 2021 G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 14/2021, p. 1 ss.

²⁶ La proposta di legge è consultabile nella sezione *Progetti* del sito *www.progettocanonicosederomana.com*.

²⁷ Cfr. G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, p. 121 ss.

²⁸ Si veda in particolare il punto n. 6 del *Preambolo* del *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*, pp. 2-3.

benza di preparare un documento ‘*sub secreto*’ di rinuncia, salvaguardando la configurazione strutturale di quest’ultima. La *renuntiatio*, infatti, è un istituto giuridico di cui sarebbe opportuno valorizzare, per separarlo chiaramente dall’istituto della sede impedita, un aspetto peculiare sottinteso all’inciso codiciale «rite manifestetur» (cann. 332 § 2 CIC e 44 § 2 CCEO) e dunque afferente alla sua indole recettizia: la portata tempestivamente cognitiva, strettamente connessa al possesso attuale delle facoltà intellettive e volitive del rinunciante. La conoscenza potenziale – *rectius* la conoscibilità – delle ‘dimissioni’ papali, assicurata *quam primum* a tutta la Chiesa, rappresenta, del resto, il *modus renuntiandi* non solo più confacente alle caratteristiche proprie della rinuncia canonica senza accettazione, ma pure più consono a presidiare l’effettiva libertà di autodeterminazione del Papa: atteso che la rinuncia, esplicando un’efficacia istantanea ovvero imminente qualora soggiaccia ad un termine iniziale²⁹, realizza da subito o in tempi rapidi nonché pubblicamente l’intenzione manifestata dal titolare di dischiudere il periodo transitorio di *vacatio*.

Un insieme di garanzie, queste, al contrario forse assenti o quantomeno aleatorie in un atto di rinuncia ‘riservata’, la cui efficacia è posticipata al verificarsi di un evento futuro ed incerto: rivelando la necessità e l’opportunità di abbandonare la prassi sino ad oggi seguita da coloro che si sono succeduti sulla cattedra di Pietro. D’altra parte, la rinuncia ‘*sub secreto*’ pone diversi interrogativi. A titolo esemplificativo:

a. La volontà del Papa espressa in forma scritta in un atto di rinuncia può ritenersi a tutti gli effetti perseverante quando l’evento dedotto nella condizione si verifica a distanza di molti anni dalla redazione del documento? Com’è stato evidenziato, la rinuncia po-

²⁹ Come noto, la rinuncia di Benedetto XVI è stata sottoposta ad un termine iniziale (*dies a quo*), cosicché producesse i suoi effetti a partire dalle ore 20 del 28 febbraio 2013. Cfr. BENEDETTO XVI, *Declaratio Summi Pontificis de muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicatione*, 11 febbraio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, pp. 239-240 (pubblicata prima in *L’osservatore romano*, 11-12 febbraio 2013, p. 1).

stula il possesso attuale, da parte del 'dimissionario', delle proprie facoltà intellettive e volitive, sostanziandosi in un atto personale che sino a quando non dispiegherà i suoi effetti potrebbe essere suscettibile di revoca (cann. 189 § 4 CIC e 970 § 2 CCEO). Il principio di certezza degli atti giuridici invero esigerebbe che il Pontefice formalizzasse per iscritto la sua 'ritrattazione' affinché consti con chiarezza che un atto amministrativo posteriore ha revocato la *renuntiatio* precedente (cfr. cann. 47 CIC e 1513 § 3 CCEO). E qualora invece il Papa, pure in uno stato di salute alquanto precario, esternasse oralmente l'intenzione di 'cassare' la sua decisione ai collaboratori più vicini a lui, non si può aprioristicamente escludere che questi ultimi possano provvedere diversamente, portando in ogni caso ad esecuzione la rinuncia scritta; e nell'ipotesi in cui tale iniziativa non fosse unanimemente condivisa nell'*entourage* del Papa, potrebbero sorgere al suo interno tensioni e incomprensioni reciproche deleterie. La revoca della rinuncia 'condizionata' peraltro farebbe venire meno la soluzione sino ad oggi escogitata per rimediare alla paralisi duratura del governo della Chiesa universale, con grave danno per il *bonum commune*. Tutto ciò disvela a nostro parere uno dei meriti principali del progetto predisposto dal gruppo internazionale di canonisti: cioè quello di 'istituzionalizzare', per tramite di norme generali ed astratte, le cause, le modalità di accertamento e gli effetti della situazione di impedimento permanente in cui potrebbe versare il Romano Pontefice, relativizzandone i propositi personali e introducendo meccanismi di garanzia che evitino deliberazioni arbitrarie, affrettate o infondate.

b. Può davvero prevenirsi l'eventualità che il soggetto (o i soggetti) incaricato dal Papa decida di non attivarsi per dare esecuzione alle 'dimissioni'? Il rischio paventato è strettamente legato alla segretezza della rinuncia e alla libertà decisionale del Pontefice, che potrebbe anche affidare ad una sola persona il compito di attivarsi per fare sì che le 'dimissioni' divengano efficaci. Si potrebbe poi verificare la 'simulazione' delle attività di governo del Papa, alcune delle quali in linea di principio di carattere personale ma *de facto* 'delegate' a terze persone, ad esempio nel corso della fase termina-

le di una grave malattia perdurante nel tempo³⁰. Il *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita* invece prevede che l'iter procedimentale, volto ad acclarare la presenza di un impedimento temporaneo o permanente, sia innescato di comune accordo dal Cardinale Camerlengo e dal Decano del Collegio cardinalizio (art. 2), che potrebbero essere sollecitati da altri poiché a conoscenza di una legislazione promulgata e perciò conoscibile dalla comunità ecclesiale. Il regime di pubblicità che connota per loro natura le disposizioni integrate nel sistema normativo della Chiesa presidia l'applicabilità e l'effettività delle medesime, promuovendo la partecipazione sia diretta ('deliberativa') sia indiretta ('propositiva') nella fase iniziale della procedura che potrebbe concludersi con la *declaratio* cardinalizia (artt. 4 e 14-16).

c. Vi sono adeguate garanzie che le intenzioni del Pontefice rinunciante siano integralmente rispettate? Il quesito concerne la corretta formulazione testuale della *renuntiatio*, non sempre convenientemente assicurata. Il precedente di Giovanni Paolo II è emblematico, in quanto egli aveva manifestato l'intenzione di lasciare il soglio petrino laddove un impedimento non gli avesse consentito di esercitare 'sufficientemente' il *munus gubernandi*. Attraverso l'impiego di tale avverbio, l'esecutore della rinuncia potrebbe effettuare una valutazione discrezionale piuttosto ampia – d'altronde, il caso di impedimento totale non corrisponderebbe a rigore a quello di un Papa incapace di adempiere in modo sufficiente ai propri doveri d'ufficio – e pertanto avrebbe potuto discostarsi dalla volontà concreta del Pontefice.

d. Nel caso di infermità, vi è oppure no un obbligo giuridico che subordina l'operatività della rinuncia al previo accertamento clini-

³⁰ Sul punto E. BAURA, *Un dibattito aperto*. Dubbi sul progetto di *Eduardo Baura*, consultabile all'indirizzo *internet www.progettocanonicoederomana.com* (sezione *Documenti utili*), p. 1, rileva come in merito alla proposta di regolare la situazione di impedimento permanente e irreversibile dovuta a *inhabilitas* «occorrerebbe aggiungere la caratteristica di essere una situazione duratura nel tempo, onde evitare di applicare questa normativa nella normale situazione dell'imminente termine della vita del Papa».

co, adeguatamente documentato, delle condizioni di salute psichiche del Papa? Nel documento attribuito a Karol Wojtyła non si fa nessun cenno alla necessità che si compia un previo accertamento clinico, il cui espletamento di fatto non può non dipendere dalla prudente determinazione dell'esecutore della rinuncia, che potrebbe avvalersi della consulenza del medico personale del Papa. Ciò nonostante, data la delicatezza della questione sarebbe più opportuno udire il parere di un gruppo di esperti come propone il progetto di legge, laddove contempla la perizia preparata da una consulta medica composta da cinque membri scelti dal Cardinale Segretario di Stato da un elenco di quindici specialisti provenienti da diversi Paesi e periodicamente aggiornato (art. 18 § 1): fermo restando che la 'ratifica' di ciò che è affermato nella relazione peritale rimane di pertinenza esclusiva del Collegio dei Cardinali all'uopo convocato.

e. Non potrebbe accadere che il contenuto dell'atto di rinuncia sia alterato, se non addirittura contraffatto? Si prospetta in questo caso un ulteriore imprevisto che discenderebbe dalla natura riservata della rinuncia 'condizionata', tenuto conto inoltre che non vi è un obbligo formalizzato di renderne pubblica la versione originale, vale a dire quella olografa qualora sia stata vergata dal Papa. Soltanto la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di rinuncia all'insegna della trasparenza potrebbe superare una simile criticità, scongiurando l'insorgere di ricostruzioni complottistiche se non persino mistificatorie che minerebbero incisivamente l'autorevolezza dell'istituzione papale nonché l'*unitas Ecclesiae*.

A queste problematiche, quindi, sembra quanto mai opportuno che il legislatore fornisca soluzioni giuridiche appropriate e ponderate, nel momento in cui deciderà di colmare una delle lacune forse più gravi tra quelle esistenti nell'ordinamento canonico. Eppure, il *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita* non preclude implicitamente la possibilità che il Romano Pontefice elabori alternativamente uno scritto di rinuncia. L'art. 2, infatti, prescrive che nei casi di sede romana totalmente e temporaneamente impedita il Cardinale Camerlengo o chi ne fa le veci, d'accordo con il Decano del Collegio cardinalizio, «comprovi se esiste

qualche documento scritto dal Romano Pontefice con disposizioni validamente impartite per il caso in cui la sede romana risulti totalmente impedita»: altrimenti si applicano le disposizioni procedurali che compongono il Capitolo I del progetto di legge (artt. 3-12). Allo stesso modo, l'art. 13 puntualizza che nel caso di sede romana totalmente impedita per *inhabilitas* certa, permanente e incurabile del Papa, «la sede romana è dichiarata totalmente e permanentemente impedita secondo le norme stabilite negli articoli seguenti [cioè quelle di cui al Capitolo II: artt. 14-17], a meno che il Romano Pontefice abbia dato disposizioni diverse ai sensi dell'art. 2». Si tratta di una sorta di 'clausola di salvaguardia' cui potrebbero fare ricorso i successori di Pietro, perché la configurazione dell'impedimento permanente quale nuova fattispecie di vacanza della sede apostolica intaccherebbe «l'essenza dell'ufficio petrino così come è stato costituito da Cristo»: di conseguenza, sarebbe preferibile che ogni Papa preparasse una rinuncia scritta recependo le garanzie procedurali indicate nel progetto, o quantomeno che confermasse espressamente la fattispecie legale³¹. Si è tuttavia replicato che le fonti della divina rivelazione non attestano l'immunità del Pontefice da malattie invalidanti e perciò è necessario che l'autorità competente eserciti la funzione nomopoietica in considerazione dell'aumento delle aspettative medie di vita: approntando una normativa che se, per un verso, non trova precedenti nella millenaria esperienza giuridica della Chiesa, per l'altro è suffragata dalla riflessione dottrinale³², da quell'*opinio doctorum* – si aggiunga – che le codificazioni vigenti riconducono tra le fonti del diritto suppletorio (cann. 19 CIC e 1501 CCEO), riconoscendone quindi l'apporto non soltanto ermeneutico ma pure creativo del diritto positivo.

³¹ Così sostiene E. BAURA, *Un dibattito aperto*. Dubbi sul progetto di Eduardo Baura, cit., p. 1.

³² Si vedano in proposito le riflessioni di A. VIANA, *Un dibattito aperto. Commentario de Antonio Viana a los dubbi sul progetto de Eduardo Baura*, consultabile all'indirizzo internet www.progettocanonicosederomana.com (sezione *Documenti utili*), p. 2.

L'argomento però decisivo è, a nostro parere, quello incentrato sulla differenziazione non obliabile tra la sede romana impedita e la rinuncia all'ufficio ecclesiastico: «La *inhabilitas* impide precisamente renunciar y por eso se acude a una institución diferente de la renuncia»³³. Per le ragioni che sono state sopra illustrate, è conveniente mantenere le specificità strutturali della *renuntiatio*, manifestata da chi, qui e ora, è *compos sui* e secondo una modalità tale da renderla tempestivamente conoscibile dalla Chiesa, così da proteggere la volontà effettiva del Pontefice 'dimissionario'. Pertanto, la rinuncia al *munus petrinum* è un atto che dovrebbe porsi *sede plena*, come accaduto con il gesto compiuto da Benedetto XVI l'11 febbraio 2013, mentre la sede romana totalmente e permanentemente impedita necessiterebbe di un trattamento diverso. Segnatamente il legislatore realizzerebbe, *per modum legis*, una sorta di 'astrazione' della volontà pontificia, in modo tale che, in forza di riscontri oggettivi e di accorgimenti tecnico-procedurali funzionali alla sottrazione del Pontefice in carica dal pericolo di subire una rimozione dissimulata, si possa prudentemente approdare all'avvicendamento nella titolarità dell'ufficio primaziale a seguito della conclusione di un Conclave legittimamente convocato; e ciò allo scopo di assicurare la continuità dell'azione di governo *pro bono animarum*.

Quanto avanzato nella proposta legislativa appare in conclusione saldamente ragionevole in raffronto alla prassi della rinuncia 'anticipata', al punto tale che si potrebbe teorizzare l'espunzione nel testo della 'clausola di salvaguardia' di cui agli artt. 2 e 13. In effetti, una clausola di questo tipo pare debilitare la portata cogente e la stabilità dell'articolato normativo, cui al contrario l'autorità suprema potrebbe convintamente confidare (e non derogare in forza delle sue prerogative di governo) nella consapevolezza che esso difende 'valori' costituzionali di primaria importanza come il bene comune e l'unità della Chiesa. Occorre allora rifuggire le tentazioni, a più riprese denunciate da Papa Francesco, dell' 'indietrismo' e

³³ A. VIANA, *Un dibattito aperto. Commentario de Antonio Viana a los dubbi sul progetto de Eduardo Baura*, cit., p. 3.

‘immobilismo’, che possono condurre pure gli operatori del diritto ecclesiale ad assecondare la logica del «“Sempre è stato fatto così”: è meglio andare indietro, che è più sicuro, e non andare avanti con la tradizione»³⁴, riproponendo «soluzioni vecchie per problemi nuovi»³⁵. In questo senso, la canonistica è chiamata a svolgere un autentico servizio ecclesiale con prudente audacia, fornendo risposte appropriate alla luce delle questioni teologiche ed ecclesiologiche implicate, specie se di particolare complessità.

³⁴ FRANCESCO, *Discorso ai membri della Commissione Teologica Internazionale*, 24 novembre 2022, in *L'osservatore romano*, 24 novembre 2022, p. 11.

³⁵ FRANCESCO, *Momenti di riflessione per l'inizio del percorso sinodale. Discorso del Santo Padre Francesco*, 9 ottobre 2021, in *L'osservatore romano*, 9 ottobre 2021, p. 3.

GLI AUTORI

ANDREA AMBROSI, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova

SERGIO FELICE AUMENTA, Professore invitato di Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Urbaniana e Pontificia Università San Tommaso d'Aquino

RINALDO BERTOLINO, Professore emerito di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

DOMENICO BILOTTI, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

PÉTER ERDŐ, Cardinale Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest e Primate d'Ungheria

COSTANTINO-MATTEO FABRIS, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

FRANCESCO FALCHI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Sassari

CARLO FANTAPPIÈ, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

MANUEL GANARIN, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria SS. Assunta

PIOTR MAJER, Professore straordinario di Diritto canonico, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polonia)

FRANCESCA OLIOSI, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

CARMEN PEÑA, Professoressa ordinaria di Diritto canonico, Universidad Pontificia Comillas (Spagna)

ROBERTO REPOLE, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa

LUIGI SABBARESE, Professore ordinario di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

GIUSEPPINA SCALA, Professoressa a contratto in Introduction to the Legal System - Module 2, Università Luigi Bocconi, Milano

BEATRICE SERRA, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Roma Sapienza

THIERRY SOL, Professore associato di Storia del diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

ALBERTO TOMER, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PATRICK VALDRINI, Professore emerito di Diritto canonico, Pontificia Università Lateranense

ANTONIO VIANA, Professore ordinario di Diritto canonico, Universidad de Navarra (Spagna)

ILARIA ZUANAZZI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

INDICE

Ilaria Zuanazzi <i>Presentazione</i>	7
Rinaldo Bertolino <i>Introduzione</i>	11
 Parte I. La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa: il ruolo propulsivo della scienza canonistica	
Péter Erdő <i>La sinodalità come una delle espressioni della teocrazia nella costituzione della Chiesa</i>	17
Roberto Repole <i>Il senso teologico delle procedure sinodali</i>	29
Patrick Valdrini <i>Funzione legislativa e sinodalità nel diritto canonico</i>	47
Carmen Peña <i>Participación de los canonistas en la actividad normativa de una Iglesia en clave sinodal</i>	59
Carlo Fantappiè <i>Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella scienza giuridica</i>	73
Pierluigi Consorti <i>La canonistica e le sfide de iure condendo</i>	101

Parte II. La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione I. Sede romana impedita e rinuncia del Papa: due lacune nell'ordinamento canonico

Andrea Ambrosi <i>Gli impedimenti e le dimissioni del capo dello Stato in alcuni ordinamenti statuali</i>	121
Antonio Viana <i>Presentazione della Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita</i>	149
Giuseppe Comotti <i>Presentazione della Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio</i>	175

Sezione II. Contributi alla proposta di legge sulla sede romana impedita

Luigi Sabbarese <i>«Sede romana prorsus impedita» e primi appunti sul 'progetto sede romana impedita'</i>	215
Pietro Lo Iacono <i>La sede papale totalmente impedita: tutela del primato petrino e perseguimento della salus animarum (a proposito di un progetto di costituzione apostolica)</i>	221
Thierry Sol <i>La sede romana totalmente impedita: alcuni esempi storici</i>	241
Manuel Ganarin <i>Renuntiatio e sede romana prorsus impedita. Necessità e opportunità di una ragionevole distinzione tra due istituti canonistici</i>	261

Domenico Bilotti
*La sinodalità alla prova, tra riflessione dottrinale e
legislazione carente: il dilemma delle transizioni
prevedibili quanto convulse*281

Francesca Oliosi
*Il regolamento per il funzionamento della consulta medica
in caso di sede romana impedita: tra fictio(n) e realtà*.....297

Alberto Tomer
*Dalla sede totalmente impedita alla sede vacante:
l'ufficio di Cardinale Camerlengo dopo la costituzione
apostolica Praedicate Evangelium*311

Sezione III. Contributi alla proposta di legge sulla rinuncia del Papa

Carlo Fantappiè
*Né Papa né Vescovo emerito di Roma. Sul titolo del Papa
che rinuncia*335

Francesco Falchi
*L'emeritato papale: note sul progetto di costituzione
apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma
che ha rinunciato al suo ufficio*351

Valerio Gigliotti
*La rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice nel can. 332
§ 2 CIC 1983: un testo da storicizzare*.....377

Beatrice Serra
*La proposta di legge sulla rinuncia del Papa:
prime note per un inquadramento sistematico*.....391

Piotr Majer
La proposta di legge sulla rinuncia del Papa411

Sergio Felice Aumenta
La tutela della libertas Ecclesiae nell'elezione del Romano Pontefice, tra San Pio X e Papa Francesco417

Costantino-Matteo Fabris
Proposta di modifiche legislative in tema di relazioni tra il Vescovo emerito di Roma ed il regnante Pontefice.....433

Giuseppina Scala
L'apporto 'inconscio' della dottrina francese alla proposta di legge sulla 'figura' del Papa che ha rinunciato455

Parte III. L'aggiornamento delle proposte di legge

Antonio Viana
Epilogo. Breve relato de una iniciativa de la canonística (2020-2023).....471

Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita483

Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....497

Gli autori505

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.

Publicato nel mese
di aprile del 2023

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660